

(N. 1931/1977-bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Stralcia, con deliberazione dell'Assemblea nella seduta del 28 febbraio 1958, dal disegno di legge n. 1931/1977 "Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione" [presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Segni) di concerto col Ministro di grazia e giustizia (Moro) e col Ministro dell'interno (Tambroni) e di iniziativa del Senatore Sturzo; approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 22 novembre 1957 e approvato, con modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 21 dicembre 1957; trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati il 23 dicembre 1957. (V. Allegato)].

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono modificati come segue:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a settantacinquemila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A L L E G A T O

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione.

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono modificati come segue:

« A ciascuna Regione è attribuito un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a settantacinquemila.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 59 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente dell'Assemblea Costituente o, per almeno tre anni consecutivi, Presidente di uno dei due rami del Parlamento.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatore a vita quindici cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico, letterario e giornalistico e per eminenti servizi resi nel campo della politica, nella magistratura, nell'amministrazione civile e militare dello Stato e nelle amministrazioni regionali, provinciali e comunali in qualità di presidente o di sindaco ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per 5 anni ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Identico.